



Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

(OST)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 26a

Sezione 1: Indicazione del numero chiamante

Art. 26a Rubrica

Abrogata

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 2: Servizi d'emergenza, di assistenza e consulenza

Art. 27 rubrica nonché cpv. 1, 2 e 3

Accesso

¹ I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire da ogni collegamento telefonico l'accesso diretto:

- a. ai servizi d'emergenza di cui all'articolo 28 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997² concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT);

¹ RS 784.101.1

² RS 784.104

- b. ai servizi di assistenza e consulenza di cui all'articolo 28a ORAT;
- c. ai servizi di soccorso aereo di cui all'articolo 29 ORAT; e
- d. ai servizi armonizzati a livello europeo di cui all'articolo 31b ORAT.

² L'accesso dev'essere gratuito.

³ I fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile via satellite del servizio universale ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d'indirizzo devono unicamente garantire l'accesso gratuito al numero d'emergenza europeo (art. 28 cpv. 1 lett. a ORAT).

Art. 28 Istradamento

I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l'istradamento delle chiamate ai servizi di cui agli articoli 28–29 e 31b ORAT³.

Art. 28a Obblighi dei fornitori concernenti i servizi d'emergenza

¹ I fornitori del servizio telefonico pubblico devono dare priorità all'accesso ai servizi d'emergenza rispetto ad altre chiamate.

² L'accesso non può essere interrotto da servizi di telecomunicazione aventi priorità nell'ambito della comunicazione di sicurezza (art. 90 cpv. 2).

³ I fornitori adottano, mediante mezzi tecnici adeguati e misure coordinate fra loro, provvedimenti finalizzati a contrastare gli ostacoli all'accesso regolare ai servizi d'emergenza, come ad esempio i falsi allarmi.

⁴ In caso di necessità, nell'ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 3 e allo scopo di garantire la disponibilità dei servizi d'emergenza, possono escludere temporaneamente i propri clienti dalla rete di telecomunicazione. Devono informare immediatamente dell'esclusione dalla rete i clienti colpiti.

⁵ I concessionari di radiocomunicazione mobile devono garantire l'accesso ai servizi d'emergenza anche tramite testo in tempo reale (Real Time Text, RTT).

Titolo prima dell'art. 29

Sezione 3: Localizzazione

Art. 29 Principi

¹ Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita la possibilità di localizzare in tempo reale le chiamate ai servizi d'emergenza.

² In caso di chiamata a un servizio d'emergenza, le funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi possono essere attivate anche senza l'espresso consenso dei clienti.

³ Su richiesta, l'UFCOM può dichiarare applicabili anche i capoversi 1 e 2:

³ RS 784.104

- a. per chiamate ai servizi di assistenza e consulenza o ai servizi di soccorso aereo, se questi devono essere in grado di intervenire sul posto e si è in presenza di un identificativo riconosciuto a livello internazionale.
- b. in caso di inoltro delle chiamate ai servizi d'emergenza a un'organizzazione riconosciuta come la polizia militare o la polizia dei trasporti.

⁴ L'UFCOM pubblica la lista delle organizzazioni di cui al capoverso 3.

Art. 29a Rubrica e cpv. 1

Obblighi per i concessionari di radiocomunicazione mobile

¹ Per le chiamate d'emergenza verso il numero d'emergenza europeo provenienti da veicoli specificamente equipaggiati (eCall112/NGeCall112), i concessionari di radiocomunicazione mobile devono estrarre la serie minima di dati (*Minimum Set of Data*, MSD) e metterla a disposizione del servizio di localizzazione delle chiamate.

Art. 29b Rubrica e cpv. 1, 2 e 5

Esercizio di un servizio di localizzazione

¹ Il concessionario del servizio universale gestisce un servizio di localizzazione in collaborazione con gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico. Questo servizio deve essere accessibile alle centrali dei servizi d'emergenza nonché alle organizzazioni di cui all'articolo 29 capoverso 3; ciò si applica anche quando una centrale di una di dette organizzazioni non è collegata alla rete del concessionario del servizio universale.

² La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e anche l'utilizzazione del servizio di localizzazione da parte delle centrali d'allarme dei servizi d'emergenza e delle organizzazioni di cui all'articolo 29 capoverso 3 si fondano sull'articolo 54.

⁵ Le centrali dei servizi d'emergenza nonché delle organizzazioni di cui all'articolo 29 capoverso 3 assumono unicamente i costi per l'utilizzazione del servizio di localizzazione.

Art. 30 Trasmissione vocale mediante Internet

¹ Nella trasmissione vocale tramite Internet, i fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l'istadamento e la localizzazione a condizione che sia tecnicamente possibile con un dispendio proporzionato.

² Devono informare i clienti in merito a eventuali restrizioni e ricevere espressa conferma che i clienti ne hanno preso atto.

³ Informano i clienti che, per l'accesso ai servizi di cui agli articoli 28–29 e 31b dovrebbero impiegare, per quanto possibile, un mezzo di comunicazione che consenta tecnicamente un istadamento e una localizzazione corretti.

Titolo prima dell'art. 31

Sezione 4: Ulteriori obblighi

Art. 36 cpv. 2

² I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti individualmente ai sensi degli articoli 24b–24i ORAT⁴ e con i numeri brevi ai sensi degli articoli 30, 31a e 32 ORAT⁵.

Art. 81 cpv. 2

² I dati non possono essere comunicati in caso di chiamate ai servizi ai sensi degli articoli 28–29 e 31b ORAT⁶.

Art. 84 cpv. 1, 3–6

¹ Se tecnicamente possibile a costi proporzionati, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l'indicazione del loro numero chiamante sull'apparecchio chiamato.

³ In ogni caso, essi devono esporre il numero chiamante per una chiamata:

- a. ai servizi d'emergenza;
- b. al servizio di trascrizione per audiolibri secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera e;
- c. ai numeri di un organo di cui all'articolo 90 capoverso 5.

⁴ Possono disattivare la soppressione dell'indicazione unicamente se le persone chiamanti contattano il servizio guasti del proprio fornitore.

⁵ Le organizzazioni di cui agli articoli 28a, 29 e 31b ORAT⁷ possono chiedere all'UFCOM che il numero della persona chiamante sia mostrato.

⁶ L'UFCOM pubblica la lista dei numeri di cui al capoverso 5.

Art. 92 cpv. 1 e 2

¹ In linea di principio, gli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC⁸ ordinano le prestazioni necessarie presso fornitori di servizi di telecomunicazione di loro scelta, su base contrattuale.

⁴ RS 784.104

⁵ RS 784.104

⁶ RS 784.104

⁷ SR 784.104

⁸ RS 784.10

² Se la pubblica gara è stata infruttuosa, dietro presentazione dei documenti della pubblica gara possono chiedere all'UFCOM di obbligare i fornitori a mettere a disposizione i servizi necessari.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza, fatti salvi i capoversi 2–4, entra in vigore il 2026.

² L'articolo 27 capoverso 2, l'articolo 28, l'articolo 28a capoversi 1, 2 e 4, l'articolo 29 capoversi 3 e 4, l'articolo 29a capoverso 2 nonché l'articolo 81 capoverso 2 entrano in vigore il ... *[+12 mesi]*.

³ L'articolo 28a capoverso 5 e l'articolo 7 capoverso 2^{ter} dell'ordinanza del 25 novembre 2015⁹ sugli impianti di telecomunicazione (all. n. 1) entrano in vigore ... *[+24 mesi]*.

⁴ L'articolo 29a capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁹ RS 784.101.2

*Allegato
(N. II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 2015¹⁰ sugli impianti di telecomunicazione

Art. 7 cpv. 2^{ter}

2^{ter} Gli smartphone diffusi sul mercato devono disporre di funzioni che consentono l'accesso ai servizi d'emergenza ai sensi dell'articolo 28 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997¹¹ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) tramite testo in tempo reale (Real Time Text). L'UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie.

2. Ordinanza del 6 ottobre 1997¹² concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Art. 28 Rubrica e cpv. 1-4

Servizi d'emergenza

¹ Per ciascuno dei servizi d'emergenza seguenti è disponibile un numero breve:

- a. numero d'emergenza europeo;
- b. polizia, chiamata d'emergenza;
- c. pompieri, chiamata d'emergenza;
- d. servizio sanitario, chiamata d'emergenza.

² I numeri brevi sono attribuiti alle organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti.

³ Qualora vi sia disponibile un identificatore riconosciuto a livello internazionale (URN), l'UFCOM lo attribuisce al relativo servizio d'intesa con le organizzazioni di cui al capoverso 2.

⁴ Pubblica una lista degli identificatori attribuiti.

¹⁰ RS 784.101.2

¹¹ RS 784.104

¹² RS 784.104

Art. 28a Servizi di assistenza e consulenza

¹ Sono a disposizione numeri brevi per i servizi di assistenza e consulenza seguenti:

- a. aiuto agli adulti;
- b. aiuto a bambini e giovani;
- c. aiuto alle vittime;
- d. aiuto in caso di avvelenamento:

² I numeri brevi sono attribuiti a organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti.

³ L'articolo 28 capoversi 3 e 4 è applicabile in maniera analoga se esistono identificatori riconosciuti a livello internazionale (URN) per tali servizi.

Art. 31b cpv. 3^{bis}

nonché

Art. 54

Abrogati

Allegato

...

IETF (International Engineering Task Force): organizzazione di standardizzazione che sviluppa e promuove standard Internet.

...

RFC (Requests for Comments): serie di documenti tecnici e organizzativi relativi a Internet pubblicati dall'editor RFC.

URN (Uniform Resource Name): nome di risorsa univoco per servizi di chiamata d'emergenza e altri servizi noti in base allo standard RFC 5031 dell'IETF.

...

